

Regione Lazio - Norme in materia di agriturismo

Bozza trasmessaci via e-mail il 7.03.2002 dalla IX Commissione Agricoltura della "Pisana"

Art. 1 - Finalità

La Regione, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione Europea, dello Stato, sostiene l'agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte in particolare a:

- a) qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;
- b) sostenere il presidio dei suoli da parte degli agricoltori attraverso l'incremento dei redditi aziendali ed il miglioramento della qualità di vita;
- c) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche;
- d) contribuire alla difesa dell'ambiente naturale;
- e) incentivare le produzioni agricole tipiche recuperando le connesse tradizioni enogastronomiche;
- f) promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare.

Art. 2 - Definizione di attività agrituristiche

Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile come modificato con D.L.vo n. 228/2001, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione rispetto all'attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame e attività connesse. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento di animali.

I fondi e gli edifici destinati allo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, sono strumentali all'esercizio dell'attività agricola, dal punto di vista sia catastale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 663, art. 3, comma 156, sia della pianificazione urbanistica.

Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agriturbistica, e sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale, l'imprenditore agricolo e i suoi familiari di cui all'art. 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti assunti a qualunque titolo. Per servizi complementari è consentito il ricorso a fornitori esterni.

Rientrano fra le attività agrituristiche:

- a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
- b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e prodotti ottenuti sul territorio regionale, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico;
- c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali ivi incluse la mescolta di vino ai sensi della L. 27 luglio 1999 n. 268;
- d) organizzare, ancorché all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo, finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio.

Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola ed ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

Lo svolgimento dell'attività agriturbistica nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, comporta l'applicazione conseguente delle disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché di ogni altra normativa previdenziale, di pubblica sicurezza, o comunque settoriale, riconducibile, direttamente o per analogia, all'attività agriturbistica.

Al fini del riconoscimento di appartenenza e particolari categorie di imprenditore agricolo, nonché della priorità nel beneficio di contributi, e comunque ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agriturbistica è considerato reddito agricolo.

Art. 3 - Locali destinati alle attività agrituristiche

Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso.

Ove utilizzando il patrimonio edilizio esistente non siano possibili soluzioni adeguate, è consentita, fermi restando i vincoli di cui al seguente comma 4, la realizzazione di piccoli ampliamenti o nuovi manufatti di limitata cubatura, ad esclusivo fine di servizio alla ricettività, senza che contribuiscano ad incrementare la ricettività stessa.

Quando l'attività agricola si svolga in un fondo privo di fabbricati, i Comuni possono autorizzare l'esercizio dell'attività agrituristica nell'abitazione dell'imprenditore agricolo anche in frazioni e nuclei abitati, compatibilmente con le caratteristiche dell'edificio e del luogo in cui esso è ubicato, che devono conservare connotati di spiccata ruralità.

Gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche, sono vincolati al rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche ed architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.

Eventuali autorizzazioni o concessioni necessarie per interventi di restauro, ristrutturazione o adeguamento degli edifici destinati ad attività agrituristiche, non sono soggette ad oneri di rilascio e di urbanizzazione.

Art. 4 - Criteri e limiti dell'attività agrituristica

L'attività agrituristica deve contribuire allo sviluppo e alla valorizzazione dell'attività agricola e non sostituirsi ad essa.

A questo fine, il tempo-lavoro convenzionale necessario all'esercizio dell'attività agricola, fatto riferimento alle tabelle ettaro-coltura stabilite dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ai sensi del art. 7 DL 3 febbraio 1970, n. 7, convertito nella Legge 11 marzo 1970, n. 83, e dall'art. 9-quinquies, comma 15 della legge n. 608 del 28 novembre 1996, deve essere prevalente sul tempo-lavoro convenzionale necessario per l'attività agrituristica, fatto riferimento alle specifiche tabelle stabilite dalla Regione e revisionate ogni triennio.

Per le attività agricole non inserite nelle succitate tabelle l'imprenditore agricolo fornisce un diagramma con il dettaglio delle operazioni svolte ed il tempo occorrente allo svolgimento delle stesse.

Considerata l'opportunità di sostenere l'attività agrituristica nelle zone montane o svantaggiate, ovvero gli obiettivi di qualità e cura ambientale connessi all'esercizio dell'attività agrituristica, al tempo di lavoro agricolo calcolato in base alle tabelle di cui sopra si applica un coefficiente correttivo compreso fra 1,5 e 2,5. La determinazione del coefficiente correttivo è stabilito di volta in volta dalla Commissione provinciale di cui all'art. 9.

- La ricettività massima delle aziende agrituristiche non deve superare i seguenti limiti:
- per l'alloggio, 30 posti letto;
 - per il campeggio, 10 piazzole;
 - per la ristorazione, 80 posti tavola.

Ove la disponibilità del patrimonio edilizio lo consenta, e previa presentazione di un dettagliato piano aziendale, può essere autorizzato il superamento del limite di cui al punto a), fino al limite di 60 posti letto, purché la ricettività aggiuntiva si realizzi in unità abitative autonome e ferma restando la prevalenza convenzionale del tempo-lavoro agricolo sul tempo-lavoro agrituristico.

È consentito il superamento del tetto massimo di 80 posti tavola solo in casi sporadici, a condizione che tale esubero venga compensato in breve tempo e comunque il limite massimo di posti tavola annuali determinato in base alle tabelle di cui al comma 2 non venga superato.

Al fine di contribuire alla conservazione e alla qualificazione delle attività agricole, della singola azienda agrituristica e delle aziende agricole o agrituristiche della zona, nonché la caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomica, la somministrazione di pasti e bevande di cui all'articolo 2, 4° comma, punto B), è disciplinata come segue:

- 1) l'azienda che somministra pasti e bevande deve apportare comunque una quota di prodotto proprio, pari al 30% del valore del pasto a prezzi di somministrazione; tale limite sarà ridotto al 20% nelle zone montane o svantaggiate;

- 2) il resto dei prodotti impiegati nella preparazione dei pasti dovrà provenire da aziende agricole collocate in ambito regionale o in limitrofa zona omogenea o da imprese agroalimentari operanti in ambito regionale che trasformino prodotti regionali;
- 3) sarà consentito l'impiego di prodotti non regionali il cui valore di somministrazione non superi il 10% del prezzo del pasto, sulla base della obiettiva indisponibilità in ambito regionale e della effettiva necessità ai fini del completamento dell'offerta gastronomica.

Le attività ricreative o culturali di cui all'articolo 2, comma 4 punto d), possono svolgersi autonomamente rispetto all'ospitalità di cui ai punti a), b) e c) del medesimo articolo e comma, solo in quanto obiettivamente realizzino la connessione con l'attività e le risorse agricole e storiche e paesaggistiche del territorio. Le attività ricreative e culturali per le quali tale connessione non si realizzi, possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi ed accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola e la partecipazione, pur facoltativa, a tali attività non può pertanto dare luogo ad autonomo servizio e corrispettivo.

Art. 5 - Norme igienico-sanitarie

I locali, le attrezzature e i servizi destinati all'attività agrituristica devono essere organizzati e gestiti in modo da garantire l'igiene e la sicurezza degli ospiti e degli operatori.

Nella valutazione dei requisiti igienico-sanitari si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, soprattutto per quanto attiene altezza e volume dei locali in rapporto alle superfici aerilluminanti.

La produzione, la preparazione, il confezionamento o la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, con successive modifiche ed integrazioni, nonché alle disposizioni di cui all'art. 9 del D. L.vo 26 maggio 1997, n. 155.

L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, terrà conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, ai fini della autorizzazione ad utilizzare la cucina o locali polifunzionali di trattamento, manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti.

Nel caso di somministrazione di pasti limitata esclusivamente alle persone alloggiate in numero massimo di 20, per l'idoneità dei locali è sufficiente il semplice requisito dell'abitabilità, ai sensi del DPR 22 aprile 1994, n. 425, e per la preparazione dei pasti è consentito l'uso della cucina domestica.

Ove le opere richieste per l'abbattimento delle barriere architettoniche di cui al Decreto del Ministero Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236, comportino alterazione dell'aspetto architettonico dell'edificio, è autorizzata deroga all'applicazione di tale norma, fatta salva l'adozione delle possibili soluzioni agevolative per consentire l'accesso ai disabili. Tale deroga è comunque concessa per i locali di alloggio ove la capacità ricettiva non superi i dieci posti letto.

E' vietata la macellazione in azienda di "grandi animali", e cioè i bovini, i bufalini gli equini, i suini gli ovi-caprini, la grossa selvaggina allevata, gli struzzi.

Tali animali possono essere macellati esclusivamente in impianti riconosciuti e/o autorizzati.

Al sensi del Regio Decreto 20/12/1928 n° 3298, art 13, previa emanazione di apposita ordinanza sindacale, è autorizzata la macellazione a domicilio, stagionale, di suini ad uso degli ospiti dell'azienda agrituristica, nei tempi e nei modi stabiliti dall'ordinanza stessa.

Le carni di tali suini non possono essere oggetto di vendita.

Ai sensi del D.P.R. 20/12/1997, n° 495, art. 4 e del D.P.R. 30/12/1992, n°559, art.4 è consentita la macellazione, fino ad un massimo di 5000 capi all'anno complessivamente, di polli, tacchini, faraone, oche, anatre, conigli, selvaggina da penna allevata (esclusi gli struzzi), alle seguenti condizioni:

- struttura agrituristica adibita anche alla macellazione, autorizzata da Sindaco, previo parere del competente servizio veterinario ASL, e dotata almeno di:
 - a) n° 2 locali corrispondenti alla zona sporca e alla zona pulita della linea di lavorazione, quest'ultima può essere anche adibita, in tempi diversi, a cucina-laboratorio;
 - b) pareti (fino all'altezza di due metri) e pavimenti lavabili e disinfettabili;
 - c) erogazione di acque calda e fredda, mediante comando non azionabile a mano né a gomito;

- d) sistema di scarico delle acque reflue dotato di pozzetti sifonati;
 - e) dispositivi idonei ad evitare la presenza di roditori, di altri animali e di insetti;
 - f) celle o armadio frigorifero di capienza adeguata all'entità della macellazione.
- Predisposizione di un idoneo sistema di smaltimento degli scarti di macellazione, ai sensi del D.P.R. 508/92, di norma mediante ricorso a ditta autorizzata, o mediante concimaie o, in casi particolari (difficoltà di accesso al luogo ove si trovano i rifiuti da trattare, quantità e distanza che non giustificano la raccolta del rifiuto e cioè piccole quantità e distanze notevoli ecc.), mediante interrimento. Di quest'ultima modalità dovrà essere fatta esplicita menzione nell'atto autorizzativo relativo all'azienda, previa verifica del competente servizio ASL.

Relativamente ai servizi igienici ed agli spogliatoi si applicano le normative relative alle strutture

Art. 6 - Autorizzazione amministrativa

1. I soggetti di cui al primo comma articolo 2, che intendono svolgere attività agrituristiche presentano al Comune ove avrà sede l'attività stessa, ai sensi della legge 24 dicembre 1993 n. 537, articolo 2, comma 10, una comunicazione di inizio di attività, nella quale, sotto propria responsabilità dichiarino quanto segue:
 - a) descrizione dettagliata delle attività previste con l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristiche, della capacità ricettiva, di eventuali periodi di sospensione dell'attività nell'arco dell'anno e delle tariffe massime, riferite a periodi di alta e di bassa stagione, che si intende praticare per l'anno in corso;
 - b) sussistenza del requisito di connessione dell'attività agriturbistica rispetto all'attività agricola, secondo i limiti stabiliti ai sensi dell'art. 4;
 - c) conformità dell'iniziativa alle norme di igiene e sicurezza pubblica, con particolare riferimento allo smaltimento dei reflui, alla idoneità degli impianti, alla prevenzione del rischio alimentare;
 - d) possesso del libretto sanitario da parte delle persone impegnate nell'esercizio dell'attività agriturbistica;
 - e) possesso delle autorizzazioni o concessioni eventualmente previste per l'esecuzione delle opere edilizie eseguite sui fabbricati aziendali destinati all'attività agriturbistica;
 - f) autocertificazione della sussistenza delle condizioni soggettive incompatibili con l'esercizio dell'attività agriturbistica, di cui al comma seguente;
 - g) possesso, da parte del titolare, del certificato di abilitazione di cui all'art. 8;
 - h) possesso dell'atto di consenso del proprietario ove si tratti di azienda condotta da soggetto non proprietario del fondo.
2. L'esercizio dell'attività agriturbistica è negato, a meno che non abbiano ottenuto la riabilitazione, a:
 - 1) coloro che abbiano riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;
 - 2) coloro che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o siano stati dichiarati delinquenti abituali.

La comunicazione di inizio attività consente immediatamente l'esercizio dell'attività agriturbistica.

Il Comune trasmette la dichiarazione di inizio dell'attività alla competente Commissione Provinciale di cui all'articolo 7 per la relativa istruttoria, e all'Autorità Sanitaria per gli accertamenti di competenza.

Entro 60 giorni, sulla base dei pareri vincolanti della Commissione Provinciale e dell'Autorità Sanitaria, provvede al rilascio dell'autorizzazione amministrativa, ovvero formula rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell'attività, ovvero, nel caso di motivate gravi carenze e inadempienze di legge, dispone l'immediata sospensione dell'attività.

Il Comune è tenuto a comunicare, entro 30 giorni, alla Commissione Provinciale per l'Agriturismo e alla Azienda di Promozione Turistica territorialmente competente, il rilascio di nuove autorizzazioni, o autorizzazioni di variazione, relative all'esercizio dell'attività agriturbistica.

E' facoltà di chi intende esercitare l'attività agriturbistica, presentare al Comune, in luogo della comunicazione di inizio di attività, una domanda di autorizzazione recante dichiarazioni analoghe a quelle indicate per la comunicazione di inizio attività; trascorsi 60 giorni senza pronuncia da parte del Comune, la domanda si intende accolta.

Il titolare dell'attività agriturbistica è tenuto a comunicare entro 15 giorni al Comune qualsiasi variazione delle attività in precedenza autorizzate, confermando, sotto propria responsabilità, la sussistenza

dei requisiti e degli adempimenti di legge. In seguito a tale comunicazione si applicano le procedure di istruttoria e verifica igienico-sanitaria di cui ai commi precedenti del presente articolo.

Quando l'attività agrituristica sia svolta da società di persone, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività agrituristica potrà essere intestata anche a uno solo dei soci, purché in possesso di una dichiarazione di assenso sottoscritta dagli altri soci. Nel caso di società di capitali, l'autorizzazione dovrà essere intestata al legale rappresentante.

Art. 7 - Obblighi amministrativi

Il soggetto autorizzato allo svolgimento di attività agrituristiche ha i seguenti obblighi:

- rispettare i limiti e le modalità indicate nella autorizzazione e le tariffe determinate ai sensi dell'articolo 11;
- registrare e notificare l'arrivo delle persone alloggiate, ai sensi della vigente norma di pubblica sicurezza;
- esporre al pubblico l'autorizzazione comunale.

Art. 8 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione di cui all'articolo 6 è sospesa dal Sindaco con provvedimento motivato per un periodo compreso tra dieci e trenta giorni per violazione degli obblighi di cui all'articolo 7. Sono fatte salve le ulteriori sanzioni e responsabilità relative alle singole contravvenzioni di legge.

L'autorizzazione è altresì sospesa per il tempo necessario all'adeguamento strutturale e organizzativo previsto da norme igienico-sanitarie, o di sicurezza, o comunque da altre disposizioni di legge.

L'autorizzazione è revocata dal Sindaco con provvedimento motivato qualora si accerti che l'operatore agrituristico:

- non abbia intrapreso l'attività entro un anno dalla data fissata nell'autorizzazione, ovvero abbia sospeso l'attività da almeno un anno;
- abbia perduto i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività agrituristica;
- sia incorso durante l'anno solare, in più provvedimenti di sospensione di cui al comma 1, per complessivi sessanta giorni, esclusi quelli relativi all'adeguamento strutturale e organizzativo;
- non abbia rispettato i vincoli di destinazione di uso degli immobili interessati.

Il provvedimento di revoca è comunicato dal Sindaco al Prefetto, alla Commissione Provinciale per l'Agriturismo, all'Azienda di Promozione Turistica competente per territorio, al fine di aggiornare i rispettivi elenchi delle aziende agrituristiche, nonché della revoca degli eventuali contributi concessi ovvero del recupero di quelli erogati.

Art. 9 - Commissioni Provinciali

Presso ciascuna Amministrazione Provinciale è istituita la Commissione Provinciale per l'Agriturismo.

La Commissione è competente per:

- l'istruttoria preliminare al rilascio delle autorizzazioni comunali sulla base della documentazione trasmessa dai Comuni;
- l'organizzazione degli esami di abilitazione all'esercizio dell'agriturismo, di cui l'art. 10;
- la tenuta dell'elenco provinciale dei soggetti abilitati e delle aziende agrituristiche autorizzate;
- il coordinamento e la programmazione dello sviluppo dell'agriturismo;
- il coordinamento con l'Amministrazione Regionale ai fini della elaborazione di progetti di sviluppo rurale e agrituristico;
- le misure di controllo straordinario sulle aziende agrituristiche.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta Provinciale ed è composta da:

- l'Assessore provinciale competente in materia di agricoltura, o dal dirigente dell'Ufficio competente da lui delegato, in qualità di Presidente;
- il dirigente dell'Ufficio competente per materia dei settori decentrati dell'Assessorato regionale allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale;
- un rappresentante di ciascuna delle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
- il dirigente dell'Ufficio dell'Amministrazione provinciale competente in materia di agriturismo.

Le funzioni di segreteria della Commissione sono espletate dall'Amministrazione provinciale competente in materia di agriturismo.

Ai componenti della Commissione si applica il trattamento economico previsto dalla normativa regionale vigente in materia.

Art. 10- Abilitazione e controlli

Presso le Commissioni Provinciali di cui all'articolo 9, è istituito l'esame per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica. Il possesso di tale certificato, è indispensabile al titolare dell'attività agrituristica per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 6.

Per il conseguimento del certificato le Province organizzano, in collaborazione con le associazioni agricole più rappresentative, corsi facoltativi di preparazione e comunque distribuiscono ai richiedenti un manuale in cui siano trattati esaurientemente gli argomenti oggetto dell'esame.

A cura delle Commissioni Provinciali, in collaborazione con i Comuni, sono periodicamente svolti controlli alle aziende agrituristiche in attività. Tali controlli sono attivati immediatamente in presenza di segnalazioni provenienti da altre autorità di controllo o, in quanto adeguatamente motivate, da altre fonti.

Art. 11 - Periodi di apertura e tariffe

L'attività agrituristica può essere svolta tutto l'anno oppure, previa comunicazione al Comune, secondo periodi stabiliti preventivamente dall'imprenditore agricolo. Tuttavia, ove se ne ravvisi la necessità per esigenze di conduzione dell'azienda agricola, è possibile, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al Comune, sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi.

Ai fini della più razionale integrazione fra l'attività agricola e l'attività agrituristica, l'attività agrituristica può svolgersi anche previo obbligo di prenotazione da parte dell'ospite.

Entro il 31 ottobre di ciascun anno secondo la procedura indicata dalla Regione, gli interessati devono presentare una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe massime, riferite a periodi di alta e di bassa stagione, che si impegnano a praticare per l'anno seguente.

Alle aziende agrituristiche non si applicano le norme relative ai pubblici esercizi.

Art. 12 - Riserva di denominazione - Classificazione

La denominazione "Agriturismo", e termini da essa derivati, nelle insegne, nel materiale illustrativo e pubblicitario, ed in ogni altra forma di comunicazione al pubblico, è riservata esclusivamente a coloro ai quali sia stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica a norma dell'articolo 6.

Per la violazione della norma di cui al comma precedente, è prevista sanzione amministrativa da €1.000,00 a €3.000,00, applicando il minimo alla prima violazione e il massimo per successive violazioni.

Ai fini di una migliore presentazione dell'offerta agrituristica, la Regione istituisce uno specifico sistema di classificazione delle aziende agrituristiche che tenga conto congiuntamente del livello di confortevolezza dell'ospitalità, della varietà di servizi e della caratterizzazione enogastronomica, naturalistica e culturale dell'accoglienza.

Art. 13 - Perdita del requisito di connessione

Ove un'azienda agricola che eserciti l'attività agrituristica da almeno tre anni, sia in condizione di sviluppare la propria attività oltre i limiti fissati all'art. 4 della presente legge, potrà ottenere, dal Comune nel cui territorio intende svolgere l'attività, la licenza di esercizio turistico-commerciale, in deroga ad eventuale diversa destinazione d'uso del territorio prevista dal Piano regolatore generale o ai Piani di rilascio delle licenze.

Nella fattispecie l'azienda sarà comunque vincolata alla osservanza di uno specifico piano aziendale approvato dalla Commissione Provinciale per l'Agriturismo, nel quale siano contenuti tutti gli elementi concreti di verifica relativi ai seguenti obblighi:

- continuità dell'attività agricola in essere, o comunque di una attività agricola significativa in relazione alla superficie disponibile, comunque non inferiore a due ettari, e alle vocazioni produttive della zona;
- utilizzazione esclusiva di locali provenienti dal patrimonio edilizio rurale aziendale esistente;
- impiego, nella eventuale somministrazione di pasti e di bevande, esclusivamente di prodotti regionali, salvo la quota minima di prodotti extraregionali di cui all'articolo 4, secondo comma, punto 3;
- svolgimento di eventuali attività ricreative e culturali connesse con l'attività agricola e storica del territorio o, in mancanza di tale connessione, a beneficio esclusivo degli ospiti che pernottano.

Gli edifici destinati in tal caso all'attività ricettiva perdono, ai fini fiscali, il requisito di ruralità.

Agli stessi edifici, e la attività di accoglienza che in essi si svolgono, continuano ad applicarsi le norme igienico-sanitarie specifiche di cui all'articolo 5.

L'eventuale vincolo di destinazione connesso con il beneficio di finanziamenti pubblici si trasferisce all'attività turistico-commerciale, purché svolta nei limiti stabiliti dal piano aziendale di cui al comma 2.

Art. 14 - Trasformazione e vendita dei prodotti

Al fine di rendere più efficace la funzione dell'agriturismo a sostegno dell'agricoltura, di incentivare le produzioni tipiche regionali, di favorire la riconversione e la diversificazione produttiva delle aziende agricole, la Regione incentiva attraverso l'agriturismo la vendita diretta dei prodotti propri, tal quali o trasformati, nonché dei prodotti tipici locali con particolare riferimento a quelli ufficialmente riconosciuti.

Alla vendita dei prodotti, si applicano le disposizioni di cui alla L. 9 febbraio 1963, n. 59, e al D.L.vo n. 228/2001.

Art. 15 - Programmazione e sviluppo dell'agriturismo

Al fine di determinare un più incisivo e coerente sviluppo dell'agriturismo, la Regione elabora ed aggiorna annualmente il Programma Agrituristicco Regionale, nell'ambito del quale vengono individuate le Zone di Prevalente Interesse Agrituristicco, stabilite le procedure di accesso ai contributi finanziari, determinate le future linee di sviluppo del settore tenuto conto delle diverse vocazioni territoriali, e le attività di sostegno previste nel secondo comma del presente articolo.

La Regione, in collaborazione con le più rappresentative Associazioni di operatori agrituristicci, sostiene inoltre lo sviluppo dell'agriturismo attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione.

Art. 16 - Incentivi agli imprenditori agricoli per investimenti agrituristicci

Agli imprenditori agricoli che intendono esercitare l'attività agrituristicca possono essere concessi contributi in conto capitale nelle misure di seguito determinate.

- 1) a favore di imprenditori agricoli a titolo principale:
 - 1.1. per le aziende che ricadono in zone montane e svantaggiate di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva CEE n. 268/75, il 45 per cento per interventi strutturali sugli immobili ed il 30 per cento per gli altri tipi di investimento;
 - 1.2. per le aziende che ricadono nelle altre zone il 35 per cento per interventi strutturali sugli immobili, ed il 20 per cento per gli altri tipi di investimento;
- 2) a favore di imprenditori agricoli non a titolo principale:
 - 2.1. per le aziende che ricadono in zone montane e svantaggiate di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva CEE n. 268/75 il 33 per cento per interventi strutturali sugli immobili ed il 22 per cento per gli altri tipi di investimento;
 - 2.2. per le aziende che ricadono nelle altre zone il 26 per cento per interventi strutturali sugli immobili ed il 15 per cento per gli altri tipi di investimento.

Qualora tre o più aziende si coordinino in un progetto di investimento integrato, le misure percentuali del contributo di cui al comma precedente sono aumentate di 5 punti.

Il livello massimo degli aiuti pubblici in favore delle aziende agrituristiche è comunque contenuto entro il limite previsto per i finanziamenti "de minimis" ai sensi della normativa comunitaria.

- Nella concessione dei contributi costituiscono criteri di priorità, nell'ordine:
- a) la localizzazione dell'azienda in una delle Zone di Prevalente Interesse Agrituristico secondo la definizione del piano regionale di cui all'articolo 15, nei territori inclusi nel piano regionale delle aree protette e nei territori montani delimitati ai sensi degli artt. 27 e 28 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - b) l'appartenenza del soggetto beneficiario alla categoria dei giovani imprenditori ai sensi della normativa comunitaria;
 - c) l'attuazione congiunta di più servizi agrituristici;
 - d) il prevalente orientamento della produzione verso la diversificazione e la tipizzazione di colture e allevamenti;
 - e) l'attuazione, nell'ambito delle disposizioni vigenti, di rilevanti programmi di agricoltura biologica o agricoltura ecocompatibile.

I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri benefici pubblici concessi per gli stessi interventi e le medesime finalità nell'ambito della azienda interessata, salvo quanto consentito dalla regola "de minimis" richiamata al comma 3.

Le opere eseguite ai sensi della presente legge sono vincolate alla loro specifica destinazione per la durata di anni 10 a decorrere dalla data di concessione del contributo. Le attrezzature finanziate sono vincolate per un periodo di 5 anni.

I beneficiari dei contributi sono tenuti a presentare atto notarile da trascrivere a propria spesa presso le conservatorie dei registri immobiliari nel quale si impegnano al mantenimento delle destinazioni degli immobili o delle attrezzature vincolate. Nel caso di cessazione della attività agrituristica, i fabbricati utilizzati tornano alla loro originaria destinazione d'uso.

L'elenco delle strutture sottoposte ai vincoli di cui al comma 6 è tenuto presso gli Uffici provinciali e regionali competenti in materia di agriturismo.

Art. 17- Provvidenze in favore di Enti pubblici e Associazioni Agrituristiche

Alle Province, ai Comuni, alle Comunità Montane, alle Associazioni Agrituristiche possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 75 per cento della spesa effettivamente sostenuta, per:

- a) realizzazione ed il miglioramento di servizi ed infrastrutture volte allo sviluppo agrituristico;
- b) studio, l'allestimento e la segnaletica di itinerari agrituristiche;
- c) programmi di formazione e aggiornamento professionale;
- d) programmi di certificazione qualitativa delle aziende agrituristiche;
- e) partecipazione a manifestazioni di promozione turistica;
- f) organizzazione di manifestazioni di promozione agrituristica;
- g) programmi di coordinamento e commercializzazione dell'offerta agrituristica;
- h) progetti territoriali finalizzati allo sviluppo dell'agriturismo;

Gli interventi di cui al comma 1 debbono essere coerenti con gli obiettivi del Programma Agrituristico Regionale di cui all'articolo 15, e sono finanziabili esclusivamente quando coinvolgano almeno cinque aziende agrituristiche in attività.

Gli enti di cui al comma 1 possono affidare la gestione dei servizi, delle infrastrutture e degli itinerari agrituristiche a soggetti individuati con (apposita convenzione da stipularsi) prima dell'erogazione del contributo regionale.

L'Ente o l'Associazione richiedente, al momento della domanda, deve precisare, con atto deliberativo dell'organo statutariamente competente, i mezzi finanziari con i quali fare fronte alla quota a carico del proprio bilancio.

Art. 18 - Osservatorio Regionale dell'Agriturismo

La Regione, in collaborazione con le Province, i Comuni, le Aziende di Promozione Turistica, le Associazioni Agrituristiche organizza e gestisce l'Osservatorio Regionale dell'Agriturismo.

L'Osservatorio è punto di riferimento per la raccolta e la pubblicità, in modo particolare tramite Internet, di tutte le informazioni relative all'agriturismo regionale, con particolare riferimento a:

- programmazione e normative;
- formazione e relativi strumenti didattici;
- soggetti abilitati e aziende in attività;
- dati statistici relativi alla consistenza e alle caratteristiche della domanda e dell'offerta;
- presentazione dell'offerta agrituristica.

Art. 19 - Norma abrogativa

La legge regionale 10 novembre 1997, n. 36, è abrogata.